

Legge regionale 29 aprile 2019 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

Art. 71

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 5/2018 concernente le emittenti radiofoniche e televisive regionali)

1. All'articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole <<per le emittenti televisive digitale terrestre>> sono aggiunte le seguenti: <<con autorizzazione a fornitori di contenuti a carattere commerciale>>;

b) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole <<per le emittenti radiofoniche via etere>> sono aggiunte le seguenti: <<a carattere commerciale>>;

c) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:

<<c bis) alle emittenti televisive con autorizzazione a fornitore di contenuti a carattere comunitario sul digitale terrestre, con copertura di almeno il 70 per cento della popolazione regionale e alle emittenti radiofoniche con concessione a carattere comunitaria in etere con almeno il 50 per cento della popolazione regionale, che impiegano personale assunto con contratti di categoria radio e tv, viene riservata la quota del 30 per cento della spesa di cui all'articolo 14, comma 1; in ogni caso le emittenti beneficiarie non possono presentare più di una domanda di contributo, indipendentemente dal numero di autorizzazioni o concessioni detenute.>>.